



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S.Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

FoRAGS
FORUM REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI
OPERANTI NELLA SCUOLA

REGOLAMENTO



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

- **Visto** il D.M.14 del 18/2/2002 istitutivo del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori maggiormente rappresentative;
- **Visto** il DDG -USR Veneto 9/7/2003 Prot. N. 5592/f20, con il quale è stato istituito il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale, in particolare l'Art. 3 comma 5 che prevede l'adozione di un Regolamento;
- **In seguito a discussione** come da Verbale della seduta del FoRAGS Veneto dell'11 gennaio 2008

**IL FORUM REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
SI DÀ IL SEGUENTE**

REGOLAMENTO

**TITOLO I
Composizione e Costituzione**

Art.1

1. Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori operanti nella Scuola (di seguito nominato FoRAGS) è costituito da un massimo di 2 rappresentanti (dotati di un solo voto) per ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte. Ogni Associazione comunica al Direttore Generale i nominativi dei rappresentanti designati a farne parte.
2. Partecipano alle riunioni (con possibilità di esprimere un solo voto) il Direttore Generale o un suo delegato e il Delegato USR per i rapporti con le Associazioni dei Genitori e in materia di relazioni scuola-famiglia, un funzionario dell'USR senza diritto di intervento, incaricato di redigere il verbale.
3. Per offrire un contributo di approfondimento in relazione a specifici argomenti posti in discussione possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto altri esperti attivi presso l'Ufficio Scolastico Regionale o esperti esterni segnalati da qualcuna delle tre Associazioni dei Genitori della Scuola maggiormente rappresentative o anche responsabili di Enti Locali in relazione a particolari argomenti posti in discussione.

Art. 2

1. Il FoRAGS elegge al suo interno, con mandato annuale, un Coordinatore che ha il compito:

- a. di presiedere le riunioni e di assicurarne il democratico svolgimento, garantendo a tutti i partecipanti il diritto di parola;
 - b. di garantire la correttezza e la regolarità delle procedure di svolgimento delle attività, in particolare delle operazioni di voto;
 - c. di far rispettare in ogni occasione il presente regolamento.
2. Il Coordinatore assicura l'attuazione di quanto deciso in seno al Forum in collaborazione con il Direttore Generale e il Delegato USR per i rapporti con le Associazioni dei Genitori e in materia di relazioni scuola-famiglia.
 3. Il Forum, convocato dal Coordinatore, si riunisce almeno tre volte all'anno. Può comunque essere ulteriormente convocato su richiesta del Direttore Generale o di almeno due Associazioni.
 4. L'USR provvede alle esigenze funzionali del Forum, ne assicura il supporto organizzativo e di segreteria necessario per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 3

1. L'USR assicura la redazione del processo verbale. La redazione avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni, le decisioni adottate, i testi delle delibere votate con i risultati delle votazioni, indicando nell'ordine: favorevoli, contrari e astenuti. I partecipanti che volessero riportare integralmente a verbale il proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante.
2. L'approvazione delle decisioni adottate e i testi delle delibere assunte avviene alla fine della seduta. Il verbale integrale viene inviato, per le eventuali osservazioni, ai membri del Forum. Una copia rimane a disposizione presso la Direzione Generale.
3. Al termine di ogni seduta il FoRAGS delibera quanto va pubblicizzato dall'USR

TITOLO II Competenze e finalità

Art. 4

Il FoRAGS:

1. valorizza e sostiene la componente dei genitori della Scuola;
2. favorisce il dialogo e il confronto fra il Direttore Generale dell'USR e le Associazioni dei Genitori operanti nella scuola;
3. rappresenta le esigenze e gli interessi di tutti i genitori, formula proposte e suggerimenti volti al miglioramento del servizio scolastico;
4. esprime pareri sugli atti e sulle iniziative intraprese dall'USR, che il Direttore Generale intende sottoporli;
5. esprime, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti adottati dall'USR;
6. è sede di consultazione fra l'USR e le Associazioni dei Genitori sulle problematiche scolastiche

TITOLO III Caratteri procedurali

Art. 5

1. L'avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso alle Associazioni almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo. In esso vi sono indicati la data, l'ora di inizio, il luogo della seduta nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno, da sottoporre a discussione, viene concordato dal Coordinatore del FoRAGS con il DelegatoUSR per i rapporti con le Associazioni dei Genitori e in materia di relazioni scuola-famiglia che si coordina con il Direttore Generale
3. Qualora sorgano problemi di rilevante importanza, l'ordine del giorno può essere modificato all'inizio di seduta in seguito alla presentazione di mozione d'ordine.

TITOLO IV Gruppi di lavoro

Art. 6

1. Il FoRAGS, qualora lo ritenga opportuno, può promuovere la costituzione di gruppi di lavoro rappresentativi delle associazioni con funzione consultiva ed istruttoria, al fine di esaminare ed approfondire alcune tematiche di particolare interesse strategico.
2. La composizione e la durata dei lavori di ciascun gruppo sono stabilite dal FoRAGS al momento della sua costituzione.
3. Del lavoro svolto i suddetti gruppi informano il FoRAGS e il Direttore Generale.

TITOLO V Discussione

Art. 7

1. All'inizio di ogni seduta viene accertato che questa sia validamente costituita, essendo presente la maggioranza semplice delle Associazioni rappresentate, a prescindere dal numero dei membri effettivamente presenti per ogni associazione.
2. In caso di mancanza di numero legale si dà luogo a una nuova convocazione in altra data

TITOLO VI Votazione

Art. 8

1. Il Coordinatore cura che la votazione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della specifica discussione.
2. L'argomento, già oggetto di votazione, non può essere posto nuovamente in votazione nel corso della medesima seduta.

Art. 9

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con il metodo dello scrutinio palese.
2. Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti
3. Qualora la metà più uno delle rappresentanze lo richieda, il voto deve essere concesso con il metodo dello scrutinio segreto, che va sempre e comunque usato quando si vota su questioni riguardanti le persone presenti alla seduta.
4. Nel caso che le votazioni abbiano luogo con il metodo dello scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e di verifica dei voti sono espletate da due genitori, nominati prima delle operazioni di voto.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 10

1. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento debbono essere presentate per iscritto e ne deve pervenire copia a tutti i componenti del FoRAGS e al Direttore Generale
2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Le modifiche sono approvate con la maggioranza qualificata di tre quarti delle rappresentanze.

Art. 11

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa in materia di organismi collegiali

Venezia, 11 gennaio 2008